

ATTO DI COSTITUZIONE

DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

Ai fini della elaborazione e della realizzazione del "Piano di salvaguardia del territorio e delle acque del lago di Garda e della tutela ecologica per il trattamento dei rifiuti liquidi e il trasferimento e la depurazione delle acque "

TRA

La Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale, con sede legale in Gardone Riviera, Villa Mirabella, Via dei Colli 15, associazione di enti pubblici o a pubblica partecipazione, operante per la tutela e lo sviluppo del territorio gardesano, come da statuto allegato, e i Comuni gardesani che dichiarano di aderire alla costituzione di una Associazione temporanea di Scopo, secondo le deliberazioni effettuate dai propri organi deliberanti e che si allegano (all. 1)

Premesso che

- a) Le acque del lago di Garda, (370 Km² di superficie, circa 50 Km³ di volume) rappresentano il 40% della risorsa idrica potabile disponibile della Nazione. Una risorsa idrica di fondamentale importanza strategica per l'uso umano delle presenti e future generazioni, nonché elemento fondante dell'economia di un territorio ad altissima vocazione turistica: circa 25 milioni di presenze turistiche che generano un ingente prodotto interno lordo a vantaggio del territorio e dello Stato.
- b) Le ottime caratteristiche qualitative delle acque del Garda sono altresì confermate dal recente studio europeo Eulakes, finanziato dal Central Europe – Interreg IV, di cui la Comunità del Garda ha svolto il ruolo di capofila/lead partner.
- c) Le analisi delle Agenzie regionali in tema di qualità delle acque di balneazione certificano l'idoneità delle 125 spiagge regolarmente e periodicamente sottoposte a controllo in base alla legge nazionale.
- d) L'unica "fonte inquinante" rimasta è quella umana determinata da circa 450.000 residenti rivieraschi e dell'immediato entroterra e la già citata fortissima presenza turistica che il Garda e che tale problema, ad iniziativa della Comunità, è stato affrontato e risolto, fin dagli anni '70 del secolo scorso, primo lago in Italia e tra i primi in Europa, mediante la realizzazione di opere per la tutela ecologica: depuratore a valle (Peschiera del Garda) e collettore circumlacuale e sublacuale nei quali sono ancora oggi convogliati i reflui di residenti ed ospiti.
- e) A distanza di circa 40 anni i segnali di vecchiaia del sistema di tutela ecologica e soprattutto la condotta sublacuale, sono già fortemente percepibili e si rivela urgente un intervento che elimini il rischio, gravissimo, di non tenuta della stessa condotta e un malaugurato sversamento a lago dei liquami e che tale evento comporterebbe.
- f) È pertanto essenziale che le opere infrastrutturali per la salvaguardia ecologica del Garda, a distanza di oltre un quarantennio, possano essere sistemate, potenziate, in parte ricostruite e adeguate al numero, non solo dei residenti ma anche dei turisti che si è decuplicato negli ultimi decenni.

- g) Il piano di salvaguardia prevede, in sintesi, la realizzazione di un nuovo depuratore in area lombarda, il potenziamento di quello tuttora funzionante di Peschiera, la costruzione di un nuovo e più moderno sistema di collettazione e, soprattutto, la dismissione delle condotte sublacuali soprattutto dopo gli eventi di terremoto intercorsi proprio nelle zone interessate.
- h) La Comunità del Garda da oltre un cinquantennio costituisce il luogo di sintesi politica unitaria di più territori appartenenti a tre regioni, quattro province, una sessantina di comuni e altri enti sovracomunali, in virtù altresì di specifici atti politico-amministrativi interregionali quali il protocollo interregionale d'intesa (1984), l'Autorità Interregionale per il Garda (1988) e l'Accordo quadro interregionale (2012) (allegato).
- i) A tali finalità si costituisce l'associazione temporanea di scopo (ATS) il cui soggetto capofila e mandatario, si individua nella Comunità del Garda, con funzioni di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario, che presenta adeguata capacità di gestione di fondi pubblici e garantisce il buon funzionamento del piano come avvenuto nella direzione e gestione del progetto europeo Eulakes di cui la Comunità del Garda è stata capofila anche per i laghi Neusiedl (Austria) Balaton (Ungheria) e Charzykowskie (Polonia).
- che presenta una composizione fortemente rappresentativa del territorio coinvolto nel progetto;
 - che ha sede all'interno del proprio ambito locale;
 - che i Partner intendono costituire tra di essi una Associazione Temporanea di Scopo, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, soggetto capofila e mandatario, il quale provvede anche alla presentazione della domanda al Ministero dell'Ambiente e a ogni altro ministero, ente pubblico o privato, in nome e per conto dell'associazione medesima, assumendo la funzione di coordinamento generale e di referente amministrativo e finanziario;
 - che l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, redatto in forma di atto pubblico, deve individuare gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività del partenariato.

VISTA

La legislazione nazionale e regionale vigente in proposito,

Le normative relative alle Associazioni temporanee di Scopo,

Le deliberazioni governative in favore della tutela ambientale e degli interventi ammissibili

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Per tutto quanto in essa non espressamente disciplinato, si applicano le norme del vigente Codice Civile e la normativa vigente all'uopo applicabile.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente Accordo, i Partner costituiscono tra di essi una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata "Piano di salvaguardia del territorio e delle acque del lago di Garda e di tutela ecologica per il trattamento dei rifiuti liquidi e il trasferimento e la depurazione delle acque". Conferiscono, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale, con sede in Gardone Riviera in provincia di Brescia, Villa Mirabella, Via dei Colli 15, nel territorio interessato al progetto di interventi oggetto del presente atto. Si costituisce la Associazione Temporanea di Scopo, soggetto capofila e mandatario con i poteri di cui al successivo art. 4, e si individuano gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività del partenariato, stabilendo le finalità, gli obiettivi e le modalità organizzative ed operative del partenariato medesimo. In particolare gli impegni, gli obblighi, i ruoli e le responsabilità in capo a ciascun Partner al fine di assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni previste per l'attuazione del Piano predetto.

Articolo 3

Finalità e ambito territoriale

1. L'ATS ha la finalità di concorrere alla realizzazione del piano già definito nell'ambito locale territoriale dei seguenti comuni dell'area del lago di Garda con l'attuazione del piano di cui all'art. 2.
2. Il territorio oggetto dell'intervento del Piano riguarda i Comuni di Affi, Arco, Bardolino, Brenzone, Calvagese della Riviera, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Castiglione delle Stiviere, Cavaion Veronese, Cavriana, Costermano, Desenzano del Garda, Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Goito, Guidizzolo, Lazise, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Malcesine, Manerba del Garda, Medole, Moniga del Garda, Monzambano, Muscoline, Nago Torbole, Padenghe sul Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda, Polpenazze del Garda, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Riva del Garda, Rivoli Veronese, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, San Zeno di Montagna, Sirmione, Soiano del lago, Solferino, Tignale, Torri del Benaco, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valeggio sul Mincio, Valvestino, Volta Mantovana.

3. Alla ATS, dopo la sua costituzione formale, è consentita l'adesione di altri comuni ed entità previste dalla norma di legge, ove accettati dall'assemblea dei Partners.

Articolo 4

Soggetto capofila e mandatario

1. Il soggetto capofila e mandatario assume la funzione di coordinamento del Piano e di interfaccia con i Ministeri e gli enti pubblici e privati, per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto, in attuazione del bando regionale e riguardante il complesso dei Partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli Partner.
2. Il soggetto capofila e mandatario assume la funzione di responsabile amministrativo e finanziario e provvede a:
 - presentare le domande e tenere i rapporti con i Ministeri, le Regioni, gli Enti pubblici e privati, in nome e per conto del ATS medesimo;
 - assumere la funzione di coordinamento generale anche predisponendo tutta la documentazione richiesta dai bandi nazionali e regionali e dagli atti ad essi conseguenti e curando la trasmissione degli stessi;
 - svolgere la funzione di referente amministrativo e finanziario per la gestione del Piano, assicurando la corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate;
 - garantire il corretto funzionamento dell'Associazione Temporanea di Scopo, riferendo al comitato di gestione e all'assemblea dei Partner dell'ATS le informazioni relative allo stato di avanzamento del Piano;
 - svolgere ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione del Piano, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la attuazione di piani di informazione, la individuazione e la stipula di convenzioni o l'affidamento di incarichi a terzi, nonché l'assunzione di personale o l'assegnazione di incarichi di collaborazione;
 - monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti e segnalare tempestivamente alla Autorità di Gestione dell'ATS ritardi o inadempimenti, nonché ogni evento che possa incidere sulla realizzazione del Piano.
3. Al soggetto capofila e mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'Associazione.

Articolo 5

Obblighi dei Partner mandanti

1. I Partner si impegnano:
 - a. a fornire al soggetto pubblico capofila e mandatario ogni collaborazione, informazione e dato necessario per la corretta gestione del Piano;
 - b. a cofinanziare le spese generali dell'ATS secondo le modalità stabilite dall'assemblea dei Partner;
 - c. ad adottare disposizioni in grado di assicurare l'efficace attuazione del Piano e favorire, in ogni possibile forma, modalità operative che consentano l'integrazione tra le diverse rispettive competenze ed esperienze al fine di assicurare il più corretto sviluppo della attività;

- d. ad assicurare un utilizzo dei fondi pubblici assegnati coerente con il progetto e con le normative applicabili.

Articolo 6

Sede

1. L'Associazione ha sede nell'ambito locale della ATS, presso il soggetto capofila e mandatario in Gardone Riviera, (Brescia), villa Mirabella, via dei Colli, 15

Articolo 7

Governance dell'ATS

1. La struttura organizzativa dell'ATS comprende i seguenti organi:
 - a. soggetto capofila amministrativo e finanziario, con i compiti di cui al precedente art. 4 e ai successivi articoli;
 - b. comitato di gestione, con i compiti di cui al successivo art. 8;
 - c. assemblea dei Partner, con i compiti di cui al successivo art. 9.

Articolo 8

Comitato di gestione

1. L'ATS è amministrata da un comitato di gestione composto da cinque membri, tra i quali il capofila amministrativo e finanziario che vi partecipa di diritto in qualità di Presidente e altri quattro partner per i Comuni aderenti.
2. Il comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre membri, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro nella sua sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Spetta al Comitato di gestione:
 - la gestione ordinaria dell'attività dell'ATS, compresa la definizione del piano di gestione e controllo e della struttura organizzativa interna;
 - l'elaborazione e la modifica del Piano e la sua approvazione;
 - dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
 - la predisposizione di budget annuali, consuntivi e preventivi, per la gestione dell'ATS, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Partner;
 - la preparazione degli atti da trattare ed approvare in seno all'assemblea;
 - l'esecuzione di ogni altra attività deliberata dall'assemblea dei Partner o prevista dalla presente scrittura.

Articolo 9

Assemblea dei Partner

1. L'assemblea dei Partner è costituita da tutti i Partner che hanno sottoscritto la presente scrittura. La rappresentanza dei Partner in assemblea viene attribuita al soggetto che esercita la legale rappresentanza o a un suo delegato.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del comitato di gestione.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente del comitato di gestione o, in sua vece, dal Vicepresidente, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Partner nella propria sede almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, l'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, a mezzo di telegramma o telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.
4. Dell'Assemblea è data la più ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini
5. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Partner; in seconda convocazione la seduta si intende valida indipendentemente dal numero dei Partner presenti.
6. Spetta all'assemblea dei Partner:
 - eleggere i membri del Comitato di gestione;
 - approvare il Piano e ogni sua successiva modifica;
 - definire le modalità e la partecipazione finanziaria dei singoli Partner al fine di assicurare il funzionamento dell'ATS;
 - deliberare la partecipazione dell'ATS ad eventuali altri programmi coerenti con le finalità e gli obiettivi fissati dalla presente

Articolo 10

Durata

L'ATS è costituita fino alla ultimazione di tutte le operazioni previste dal Piano in modo da assicurare l'espletamento di tutti gli impegni previsti.

Articolo 11

Foro competente e legge applicabile

Competente per tutte le eventuali controversie tra l'ATS e i Partner e tra questi e il soggetto pubblico capofila e mandatario relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento della presente scrittura privata è il foro di Brescia, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro competente secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali.

Letto, confermato e sottoscritto,

Gardone Riviera,